



LIMITAZIONI PER I GENERATORI A BIOMASSA LEGNOSA. **(D.G.R. 25 settembre 2017, n. 1412)**

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 15/2018)¹ *(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)*

La Regione Emilia-Romagna, con la deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2017, n. 1412 (pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 279 del 18 ottobre 2017), ha adottato misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo Accordo di Bacino Padano 2017 (si veda anche la DTO n. 11/2017).

Si tratta di misure restrittive per l'utilizzo delle stufe a biomassa legnosa².

In sintesi le disposizioni principali sono le seguenti:

- 1) a decorrere dal 1 ottobre 2018, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile ubicate nei Comuni i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m (come Castel San Giovanni), dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l'uso di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall'1 ottobre 2019 tale divieto è esteso ai generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
- 2) dal 1 ottobre 2018 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" e dal 1 gennaio 2020 è vietato installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";
- 3) dal 1 ottobre 2018 è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione.

Viene inoltre approvata, in Allegato 2 alla DGR 1412/2017, ai sensi dell'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano³, la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa (classi da una a cinque stelle).

Per verificare l'appartenenza ad una determinata classe (n. di stelle) di qualità del generatore, occorre fare riferimento, in prima istanza, alla documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione). Se l'informazione è mancante, occorrerà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l'informazione.

¹ *La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.*

² Le biomasse legnose combustibili più diffuse sono la legna da ardere, il cippato ed il pellet.

³ Stipulato in data 09.06.2017 tra il Ministero dell'Ambiente e la tutela del territorio e del mare ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto ed approvato con DGR n. 795 del 5 giugno 2017.

La classificazione "a stelle" è stata introdotta dal Decreto Ministeriale n. 186 del 07.11.2017, la quale è successiva e prevalente rispetto a quella di cui all'Allegato 2 alla DGR n. 1412/2017.

**CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI CON BIOMASSA LEGNOSA
- CLASSI QUALITATIVE -**

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η (%)
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η (%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

Classe 3 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η (%)
Caminetti aperti	40	100	200	1500	75
Camini chiusi, inserti a legna	40	100	200	1500	75
Stufe a legna	40	100	200	1500	75
Cucine a legna	40	100	200	1500	75
Stufe ad accumulo	40	100	200	1250	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	30	50	200	364	85
Caldaie	30	15	150	364	85
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	20	15	145	250	90

Classe 2 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	η (%)
Caminetti aperti	75	150	200	2000	75
Camini chiusi, inserti a legna	75	150	200	2000	75
Stufe a legna	75	150	200	2000	75
Cucine a legna	75	150	200	2000	75
Stufe ad accumulo	75	150	200	2000	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	50	80	200	500	85
Caldaie	60	30	200	500	80
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	40	20	200	300	90

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

- I generatori caratterizzati da prestazioni inferiori a quelle previste per la classe "2 stelle" sono classificati con la classe "1 stella", per la quale sono considerati come riferimento i requisiti minimi previsti dalla marcatura di prodotto CE.
- I valori si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

dal 1/10/2018	
INSTALLAZIONE	DA ★★★★★ IN SU
UTILIZZO	DA ★★ IN SU

dal 1/1/2020	
INSTALLAZIONE	DA ★★★★★ IN SU
UTILIZZO	DA ★★★ IN SU

Ricordiamo che queste prescrizioni sono valide solo se si ha a disposizione un impianto per il riscaldamento domestico alternativo a quello a biomassa (ad es. a metano domestico). Se l'impianto a biomassa è invece l'unico a disposizione per riscaldare l'ambiente domestico, si può utilizzare anche nel caso in cui scattino le eventuali misure emergenziali.

Si rammenta inoltre che restano comunque operative le disposizioni dettate con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017, con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), che è entrato in vigore dal 21 aprile 2017.

In particolare, relativamente agli impianti a biomassa legnosa destinati al riscaldamento civile, vige il divieto di utilizzo di impianti per il riscaldamento ad uso civile alimentati con combustibili solidi a bassa efficienza (inferiore a 75%) ovvero focolari aperti o che possono funzionare aperti nei Comuni,

come il nostro, i cui territori sono interamente ubicati a quota altimetrica inferiore ai 300 m (periodo 1/10 - 31/3) – si veda la DTO n. 11/2017.

IMPIANTI A BIOMASSA

DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO DI OGNI ANNO

Le regole di utilizzo di biomasse legnose dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, riguardano:

- gli immobili civili in cui è presente un sistema alternativo di riscaldamento domestico
- tutto il territorio regionale sotto i 300 metri di altitudine

	CAMINETTI APERTI	CAMINI CHIUSI INSERTI A LEGNA	STUFE A LEGNA CUCINE A LEGNA	STUFE AD ACCUMULO STUFE, INSERTI E CUCINE A PELLETT - TERMOSTUFE	CALDAIE CALDAIE ALIMENTATE A PELLETT O CIPPATO	300m
2018	✗	✗	✗	✓	ok 2, 3, 4, 5 stelle	
<i>La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)</i>						
2019	✗	✗	✗	✓	ok 3, 4, 5 stelle	
<i>La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)</i>						

NUOVE INSTALLAZIONI



In tutto il territorio regionale è consentito installare impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico:

- dal 1 ottobre 2018 di classe emissiva ≥ 3 stelle
- dal 1 gennaio 2020 di classe emissiva ≥ 4 stelle



ALIMENTAZIONE PELLETT

Dall'1 ottobre 2018 è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale <35 kW, pellet certificato da parte di un Organismo di certificazione accreditato.



I generatori di calore sono certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive che tengono conto sia del rendimento energetico che delle emissioni in atmosfera dovute all'impianto (particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto, monossido di carbonio).



Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni accertate alle sopra riportate disposizioni sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalle Legge 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e dall'art. 42 della L.R. n. 16, del 18.07.2017 "Sanzioni per le violazioni ai divieti posti a tutela della qualità dell'aria".

Pertanto, fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, sono pari ad un valore compreso tra 50,00 € e 500,00 € e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

L'accertamento delle relative sanzioni è in capo al personale di Polizia Municipale, a tutti gli altri agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria e ad ogni altro soggetto abilitato dalla normativa vigente.

Castel San Giovanni, giovedì 4 ottobre 2018

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE SVILUPPO URBANO
ing. Silvano Gallerati

